

**Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)**

| <b>Modifica del campo d'applicazione e integrazione delle prescrizioni d'uso dell'odocronografo (prima parte dell'adeguamento al nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Testo in vigore</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Proposta di modifica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Art. 4 Eccezioni</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Art. 4 Eccezioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cpv. 1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Cpv. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:                                                                                                                                        | 1 testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h;                                                                                                                                        | a. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. usati da esercito, polizia, corpo pompieri, protezione civile o per incarico di queste istanze;                                                                                                      | b. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km;                                                                            | c. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d. usati nei servizi d'urgenza, per misure di salvataggio o per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;                                                                            | d. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e. equipaggiati specialmente per compiti sanitari;                                                                                                                                                      | e. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| f. equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 km dalla loro postazione;                                                                                   | f. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| g. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento o che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; | g. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t, non impiegati per trasporti commerciali di cose,                                                          | h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t, <del>non impiegati per trasporti commerciali di cose,</del><br><b>1 non impiegati per trasporti commerciali di cose, o</b><br><b>2 utilizzati entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, sempre che la guida del veicolo non sia l'attività principale del conducente;</b> |
| i. di valore storico (veicoli d'epoca) e non usati per trasporti commerciali di cose o persone.                                                                                                         | i. testo in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Commenti:**

Il 28 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 165/2014 che modifica, fra l'altro, l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 [cfr. art. 45 del Regolamento (UE) n. 165/2014]. Data la sua validità nell'Unione europea già dal 2 marzo 2015, la presente revisione richiede una certa urgenza. In considerazione dell'imminente integrazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 nell'ambito dell'accordo sui trasporti terrestri e al fine di evitare distorsioni della concorrenza, una prima fase vedrà l'adeguamento dell'OLR 1 al diritto in vigore dal 2 marzo 2015 nell'Unione europea.

I veicoli o le combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa saranno esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, a condizione che la loro guida non costituisca l'attività principale del conducente. La modifica è rivolta in particolare agli artigiani (p. es. imbianchini, stuccatori, idraulici ecc.) che per svolgere il proprio mestiere hanno bisogno di veicoli adibiti al trasporto di cose. Finora tale normativa era contenuta nell'articolo 13 paragrafo 1 lettera d del Regolamento (CE) n. 561/2006, e dunque nelle deroghe che gli Stati membri dell'Unione europea potevano accordare a titolo facoltativo sul proprio territorio o, con l'accordo di un altro Stato membro, anche sul territorio di quest'ultimo. Il raggio era tuttavia limitato a 50 km dalla sede dell'impresa. All'epoca la Svizzera non aveva recepito la summenzionata deroga facoltativa.

Attualmente l'OLR 1 esclude dal campo d'applicazione i conducenti di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t e di combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t soltanto se veicoli e combinazioni non vengono impiegati per trasporti commerciali di cose (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h OLR 1). Nel traffico interno, l'OLR 1 non si applica inoltre ai conducenti di combinazioni di veicoli per il trasporto di cose se il peso totale del veicolo trattore non supera le 3,5 t e, nel caso dei trattori a sella, se il peso totale della combinazione non supera le 5 t, come indicato nella loro licenza di circolazione, indipendentemente dal fatto che tali trasporti di cose siano o meno commerciali (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b OLR 1). Al momento, l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), ratificato dalla Svizzera, non prevede nel pertinente articolo 2 numero 2 lettera j una normativa analoga; è tuttavia prevedibile un adeguamento, dal momento che gli Stati membri dell'Unione europea sono tutti Parti contraenti dell'AETR e l'Unione europea ha manifestato l'intenzione di adottare, negli organi competenti, provvedimenti idonei a stabilire la necessaria coerenza tra il nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 e l'AETR.

La modifica dell'articolo 4 capoverso 1 OLR 1 mira in particolare a offrire agli artigiani svizzeri le medesime opportunità dei loro colleghi europei. Inoltre, per i conducenti di veicoli esclusi dall'OLR 1 si applica, di regola, la legge sul lavoro (LL). Anche il divieto di circolare la notte e la domenica giusta l'articolo 91 ONC, tuttora vigente in Svizzera, impedisce che i conducenti in futuro esclusi dall'OLR 1 possano guidare 24 ore su 24.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 14b Uso dell'odocronografo digitale</b><br/><b>Cpv. 1 e 2</b></p> <p>1 Il conducente deve inserire nell'odocronografo le seguenti indicazioni:</p> <p>a. luogo (Paese) dell'inizio e della fine dell'attività professionale;</p> <p>b. all'inserimento o all'estrazione della carta del conducente: rispondere con sì o no alle richieste di input dell'apparecchio.</p> <p>2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Art. 14b Uso dell'odocronografo digitale</b><br/><b>Cpv. 1 e 2</b></p> <p>1 Il conducente deve inserire nell'odocronografo <del>le seguenti indicazioni:</del></p> <p><del>a.</del> <b>il luogo (Paese) dell'inizio e della fine dell'attività professionale. L'inserimento non è necessario se l'odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare che registra automaticamente queste informazioni.</b></p> <p><del>b.</del> <del>all'inserimento o all'estrazione della carta del conducente: rispondere con sì o no alle richieste di input dell'apparecchio.</del></p> <p>2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale. <b>All'inserimento o all'estrazione della carta il conducente deve rispondere con sì o no alle richieste di input dell'apparecchio.</b></p> |
| <p><b>Commenti:</b></p> <p>Il Regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'introduzione del cosiddetto «odocronografo intelligente», uno strumento in grado di rilevare automaticamente la posizione del veicolo attraverso un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare e di agevolare quindi la verifica del rispetto delle norme sociali.</p> <p>In linea di massima, il conducente deve continuare a introdurre nel odocronografo digitale il simbolo del Paese in cui inizia la sua attività professionale e il simbolo del Paese in cui la termina (cfr. l'art. 34 par. 7 comma 1, primo periodo del Regolamento (UE) n. 165/2014).</p> <p>Quest'obbligo viene meno se il odocronografo collegato a un servizio di posizionamento satellitare registra automaticamente tali informazioni [cfr. art. 34 par. 7 comma 2 Regolamento (UE) n. 165 / 2014].</p> <p>L'articolo 15 paragrafo 5a del Regolamento (CEE) n. 3821/85 attualmente in vigore prevede che il conducente introduca nell'apparecchio di controllo il simbolo del Paese in cui inizia la sua giornata lavorativa e il simbolo del Paese in cui la termina, con procedura interamente manuale oppure automatica se l'apparecchio di controllo è collegato a un sistema di posizionamento satellitare. La stessa normativa si trova all'articolo 12 capoverso 5<sup>bis</sup> dell'allegato dell'AETR, mentre l'articolo 14b capoverso 1 lettera a dell'OLR 1 prescrive al conducente l'obbligo di inserire nell'odocronografo il luogo (Paese) dell'inizio e della fine dell'attività professionale, senza porre limiti come precedentemente descritto. Contemporaneamente vengono riordinati i capoversi 1 e 2.</p> <p>Un adeguamento dell'OLR 2 non è necessario poiché, riguardo alle summenzionate prescrizioni d'uso, il relativo articolo 16a rinvia ai pertinenti articoli dell'OLR 1.</p> <p>Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 riguardanti il tachigrafo intelligente si applicheranno nell'Unione europea non prima del 2 marzo 2016, sempre che, fino ad allora, gli atti di esecuzione ancora da emanare siano pronti (cfr. art. 46 Regolamento (UE) n. 165/2014). L'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 sarà tuttavia in vigore nell'Unione europea già dal 2 marzo 2015.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti l'odocronografo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti l'odocronografo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).</p> <p>2 Se guida un veicolo con un odocronografo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all'autorità d'esecuzione la carta del conducente.</p> <p>3 Se guida alternativamente un veicolo con odocronografo analogico e un veicolo con odocronografo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all'autorità:</p> <p>a. il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;</p> <p>b. i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;</p> <p>c. la carta del conducente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Immutato</b></p>                                                      |
| <p><b>Commenti:</b></p> <p>L'articolo 34 paragrafo 3 lettera b secondo comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, in vigore nell'Unione europea dal 2 marzo 2015, vieta esplicitamente agli Stati membri di imporre ai conducenti l'obbligo di presentare attestati per le attività svolte nei periodi in cui non hanno utilizzato il veicolo (p. es. ferie, malattia), mentre finora questa norma è stata applicata in maniera assai differente dai diversi Stati.</p> <p>L'OLR 1 non prevede un simile obbligo di attestazione (cfr. art. 14c OLR 1): l'articolo 14c si applica anche ai conducenti soggetti all'OLR 2 in ragione del rimando nell'articolo 16a OLR 2 e, in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 OLR 1, ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero quando circolano in Svizzera.</p> <p>Per i conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, l'articolo 3 capoverso 2 OLR 1 riserva prescrizioni più severe delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. L'appendice 3 numero 1 dell'AETR prevede attualmente un obbligo di attestazione nel caso in cui un conducente si sia assentato per malattia o vacanze o abbia guidato un veicolo che non rientra nel campo d'applicazione dell'AETR. È tuttavia prevedibile un adeguamento, dal momento che gli Stati membri dell'Unione europea sono tutti Parti contraenti dell'AETR e l'Unione europea ha manifestato l'intenzione di adottare, negli organi competenti, provvedimenti idonei a stabilire la necessaria coerenza tra il nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 e l'AETR.</p> |                                                                             |